

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI

CIG 8243206CC6

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha ad oggetto la disciplina dell'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto elettronici, del valore nominale pari ad € 7,50 IVA inclusa, da erogarsi in favore di n. 260 dipendenti CTP da utilizzarsi presso esercizi convenzionati direttamente con la Ditta aggiudicataria, tutti necessariamente in possesso dei requisiti previsti all' art. 285, comma 3 D.P.R. n. 207/10.

Il Valore nominale del buono pasto rappresenta l'importo massimo spendibile presso gli Esercizi convenzionati.

Nel servizio sostitutivo di mensa, di cui al presente Capitolato, sono comprese tutte le attività connesse allo svolgimento del servizio medesimo, così come regolamentate oltre che dal presente Capitolato, anche dal Disciplinare di gara.

L'erogazione del servizio dovrà avvenire, mediante una rete di Esercizi convenzionati con il Fornitore, dietro presentazione di buoni pasto erogati in formato elettronico.

Le caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati, sono quelle riportate nel presente Capitolato al articolo 4.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente Capitolato saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme che dovessero entrare in vigore successivamente alla pubblicazione della gara in oggetto.

Art. 2 QUANTITATIVO DI FORNITURA

Il quantitativo massimo stimato della fornitura dei buoni pasto oggetto della presente procedura corrisponde complessivamente a circa 59.111 buoni/anno.

Tale fabbisogno è puramente indicativo e potrà variare in base alle effettive esigenze dell'Amministrazione contraente. Il Fornitore è tenuto , per tutta la validità della procedura ad osservarne patti e condizioni.

A fronte di eventuali richieste in diminuzione della fornitura l'impresa aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti.

Art. 3 CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI BUONI PASTO

Per "Buono pasto" si intende il "documento di legittimazione (anche in forma elettronica) che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002, Cod. Civ., il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro".

3.1 Caratteristiche delle Tessere

La ditta aggiudicataria fornirà alla CTP S.p.A. le tessere di rilevamento di dimensioni e materiale del tutto simili a quelle utilizzate per le carte "bancomat" e dovranno altresì riportare:

- il logo aziendale completo della CTP Spa;
- indicazione della ditta aggiudicataria e titolare delle convenzioni;
- numero della carta;
- cognome, nome e matricola del dipendente CTP.

3.2 Disciplina D'Uso

Il buono pasto elettronico emesso dalla Ditta appaltatrice, spendibile presso tutti gli esercizi convenzionati su tutto il territorio nazionale, deve essere utilizzato esclusivamente dai dipendenti della CTP Spa nel rispetto delle norme che regolano il servizio sostitutivo di mensa:

- non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo;
- non è cedibile a terzi;
- non è cumulabile;
- nel caso il valore del bene richiesto dall'utente sia superiore al valore nominale del buono, la differenza sarà corrisposta dallo stesso in denaro;
- al dipendente, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge in materia, dovrà obbligatoriamente essere rilasciato lo scontrino fiscale.

3.3 Caratteristiche Tecniche del Sistema di Gestione

Il sistema informatico adottato dalla ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di:

- consentire le funzioni di controllo sull'uso delle singole tessere, dalla data di attivazione, con verifica della data, ora, locale in cui il dipendente ha usufruito del servizio;
- rilevare il numero di matricola del dipendente;
- registrare il numero di badge utilizzato;
- consentire l'elaborazione di statistiche (per periodi, per dipendente, per locale convenzionato, ecc.).

I dati e le informazioni dovranno essere forniti in via telematica. L'invio dei dati deve avvenire con cadenza mensile.

Tutte le spese relative alla fornitura del servizio sono a carico dell'impresa aggiudicataria, comprese quelle derivanti da danni, da chiunque cagionati, o da guasti di qualsiasi tipo a cui possa essere soggetto il sistema informatico che costituisce supporto del servizio medesimo, nonché l'installazione di terminali presso gli esercizi convenzionati e quant'altra spesa necessaria al regolare funzionamento del servizio.

3.4 Accredito dei Buoni Pasto sulle Carte Elettroniche

I buoni pasto verranno accreditati sulle carte elettroniche intestate ai dipendenti sulla base degli ordinativi che la CTP S.p.a. invierà mensilmente, corredati da files riportanti i quantitativi spettanti ai singoli dipendenti. Gli accrediti dovranno avvenire non oltre le 48 ore dalla ricezione dell'ordinativo da parte dell'aggiudicataria.

In caso di ritardo della ricarica verranno applicate le penalità previste nel presente capitolato all'art. 11.

La CTP Spa non risponderà delle ricariche avvenute a fronte di ordinazioni effettuate al di fuori delle modalità previste ed esplicitamente indicate nel presente capitolato.

L'aggiudicataria dovrà rinnovare in maniera automatica la validità dei buoni scaduti presenti nelle tessere elettroniche individuali, senza necessità di alcuna richiesta da parte della CTP.

Art. 4 CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI

Il servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di esercizi convenzionati, più precisamente, il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione del personale CTP una rete di esercizi (ristoranti, trattorie, self service, bar, alimentari, supermercati, etc.), presso i quali dovrà essere garantita la fruizione, fino al valore nominale del buono pasto, di generi alimentari. Vedi art.3

Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto deve essere erogato, fermo restando il possesso del riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

- le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali e interaziendali;
- le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali e interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Tali esercizi dovranno avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività e dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del buono pasto presso l'esercizio).

Il Fornitore, inoltre, dovrà garantire la "spendibilità" dei buoni pasto senza, per l'intera durata del contratto senza alcuna limitazione, presso un numero non inferiore agli esercizi convenzionati indicati alla CTP al momento della stipula del contratto.

Eventuali interruzioni del servizio per cause di forza maggiore, non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente comunicate.

In nessun caso l'appaltatore e gli esercizi con esso convenzionati possono assumere atteggiamenti discriminatori nei confronti degli utilizzatori del buono pasto, né possono rifiutarsi di erogare il servizio nemmeno in caso di eccessivo affollamento del locale, pena la risoluzione del contratto.

L'appaltatore è responsabile del corretto adempimento delle condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto da parte degli esercizi con esso convenzionati.

A tal fine l'Operatore economico aggiudicatario, su richiesta della CTP SpA, dovrà produrre i contratti di convenzione/affiliazione stipulati con gli esercizi dichiarati in sede di gara.

In caso di R.T.I. gli esercizi indicati negli elenchi dovranno essere convenzionati da tutte le aziende facenti parte della R.T.I.

Oltre ai controlli nella fase precedente alla sottoscrizione del contratto, la Stazione appaltante procederà ad analoghi controlli da effettuarsi in corso di esecuzione dello stesso, che a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, potranno consistere nella verifica circa l'esistenza e le caratteristiche degli esercenti, nonché il rispetto delle condizioni di convenzionamento dichiarate in sede di gara.

Gli accordi stipulati tra le Società di emissione dei buoni pasto ed i titolari degli esercizi convenzionati debbono contenere le prescrizioni previste dall'art. 144 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e potranno essere stipulati e modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta.

Il Fornitore garantisce che gli esercizi convenzionati, nell'ambito dell'espletamento del servizio, siano in regola con la normativa di riferimento per l'attività svolta con particolare riguardo a quella igienico-sanitaria. Pertanto, solleva la CTP SpA da ogni responsabilità per eventuali danni subiti dagli aventi diritto all'utilizzo dei buoni pasto.

La CTP SpA non assume alcun obbligo nei confronti dei titolari convenzionati e il Fornitore si impegna a tenere l'Ente esonerato ed indenne da ogni pretesa.

La CTP SpA è manlevata da qualsiasi pretesa da parte dell'esercente e l'utilizzo dei buoni pasto non può dare luogo al rilascio di fattura da parte del ristoratore nei confronti dell'Ente.

Il Fornitore deve garantire che i buoni pasto comportano l'obbligo da parte del titolare di regolare (in contanti o con bancomat/carta di credito o altre forme di *smart payment*) l'eventuale differenza tra il valore nominale del buono ed il maggior costo della consumazione richiesta.

Art. 5 NUMERO MINIMO E UBICAZIONE DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI

La società aggiudicataria dovrà garantire la spendibilità dei buoni pasto forniti presso gli esercizi convenzionati indicati in sede di offerta.

Il concorrente dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, di avere convenzioni attive per un numero minimo corrispondente a quanto dichiarato nella presentazione dell'offerta.

Il Fornitore prima della sottoscrizione del contratto dovrà attivare ogni procedura necessaria a rendere fruibile l'elenco degli esercizi convenzionati anche mediante piattaforma telematica, ad esempio attraverso pubblicazioni sulla homepage del proprio sito internet e/o applicativo per smartphone con evidenza delle disdette ed eventuali integrazioni.

L'appaltatore dovrà garantire altresì la spendibilità del buono pasto su tutto il territorio nazionale negli esercizi convenzionati che espongono il logo ufficiale della stessa.

La CTP SpA potrà, durante l'esecuzione del contratto, effettuare controlli a campione presso gli esercizi convenzionati al fine di verificare il mantenimento in essere della convenzione ed il rispetto delle condizioni contrattuali dichiarate in sede di offerta dalla Società emittente (entità dello sconto applicato agli esercenti, termini di pagamento agli esercenti).

Art. 6 INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI ESERCIZI

L'azienda aggiudicataria:

- dovrà sempre garantire, per tutta la durata dell'appalto, il numero di esercizi convenzionati indicati in sede di offerta, nel rispetto della tipologia ed ubicazione territoriale degli stessi;
- ove emergano inadempienze da parte degli esercizi convenzionati dovrà provvedere in merito eventualmente anche mediante l'esclusione degli esercizi inadempienti ed alla loro sostituzione con esercizi di medesima tipologia;
- nel caso in cui si verificano casi di disdetta e/o scadenza e/o recesso e/o risoluzione di una o più convenzioni, ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla CTP SpA tali variazioni. Più precisamente, l'appaltatore dovrà comunicare alla CTP spa, entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento, l'eventuale risoluzione del rapporto di convenzione con gli Esercizi originariamente indicati provvedendo, entro i 15 (quindici) giorni successivi decorrenti a seguito di ogni eventuale modifica/variazione/aggiornamento, alla sostituzione, con altrettanti esercizi aventi gli stessi requisiti e ubicazioni territoriali e garantendo le stesse condizioni contrattuali;
- dovrà provvedere per tutta la durata contrattuale all'aggiornamento costante e tempestivo dell'elenco degli "Esercizi convenzionati".

La CTP S.p.a. si riserva di chiedere nel corso del contratto l'istituzione di ulteriori punti di ristoro anche in caso quelli convenzionati non fossero in grado di assolvere il servizio con modalità giudicate soddisfacenti.

Art. 7 ULTERIORI OBBLIGHI IN CAPO ALL'AGGIUDICATARIO

Lo sconto massimo incondizionato sul valore facciale dei "buoni pasto" non inciderà sul valore nominale del buono, in quanto la ditta aggiudicataria e gli esercizi convenzionati sono tenuti, ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ad assicurare la utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore facciale.

Il Fornitore si obbliga ad applicare il ribasso offerto sul valore nominale del buono pasto in misura non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti convenzionati.

L'offerente si obbliga a garantire, per tutta la durata del contratto nonché ad identità di condizioni proposte in sede di offerta, la fornitura dei buoni pasto anche per ulteriori dipendenti che vengano assunti successivamente all'indizione della presente gara.

Qualora, a seguito di Leggi, Regolamenti e/o accordi sindacali, il valore nominale del buono venisse modificato, lo sconto in percentuale offerto rispetto al valore nominale dovrà essere applicato sul nuovo valore stabilito.

Il servizio non potrà essere interrotto per nessuna ragione.

Il Fornitore non può sospendere il servizio per sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la stazione appaltante, pena la risoluzione del contratto (vedi art. 19 del Disciplinare di gara).

L'Operatore economico dovrà predisporre un idoneo programma o una piattaforma internet per la gestione automatizzata degli ordini e dei report sugli utilizzi dei buoni pasto elettronici effettivamente spettanti o utilizzati da ogni dipendente in funzione degli accordi fra il personale dipendente e la Stazione appaltante.

I costi relativi al caricamento dei buoni pasto sono a totale carico dell'Operatore economico aggiudicatario lo stesso è tenuto ad effettuare la ricarica a distanza a mezzo di software dedicato secondo il numero dei buoni pasto elettronici richiesti.

Il personale addetto al servizio appaltato dovrà essere regolarmente assunto alle dipendenze del Fornitore.

Il Fornitore si obbliga a garantire l'applicazione della disciplina del personale assunto alle proprie dipendenze, al quale dovrà applicare condizioni non inferiori a quelle previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori delle imprese esercenti i servizi oggetto del presente capitolato, nonché a quelle previste dagli accordi regionali o provinciali.

Per quanto attiene la sicurezza antinfortunistica, ogni responsabilità rimane a carico del Fornitore. Al riguardo, ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, il Fornitore provvede, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 8 CARATTERISTICHE E TERMINI DI CONSEGNA DELLE TESSERE ELETTRONICHE – ABILITAZIONE /DISABILITAZIONE

- 8.1 L'Operatore economico aggiudicatario dovrà fornire, successivamente alla regolarizzazione del contratto, le tessere elettroniche così come richieste dalla Stazione appaltante **entro 15 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto.**
- 8.2 Le tessere elettroniche dovranno essere personalizzate con i dati identificativi dei dipendenti (art. 3.1).
- 8.3 In caso di furto o smarrimento della tessera elettronica, segnalato da un dipendente, la Stazione appaltante ne darà comunicazione all'impresa aggiudicataria che provvederà a disabilitarla immediatamente (al massimo, entro n. 1 giorno lavorativo dalla ricezione della comunicazione) e a darne conferma tramite PEC.
- 8.3 Per il controllo dell'utilizzo dei badge verrà utilizzato un servizio WEB -che dovrà essere reso fruibile all'Amministrazione Contraente entro 30 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto- dove l'Operatore economico mette a disposizione della Stazione appaltante, tramite autenticazione univoca, un ambiente WEB esterno dove risiedono i dati e da dove è possibile consultare e/o scaricare i vari tracciati record; tale soluzione sarà fruibile anche da postazioni remote.

Art. 9 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Per la gestione di tutti i servizi a supporto della fornitura, l'Operatore economico, all'atto della stipula del Contratto, avrà l'obbligo di nominare un Responsabile del Servizio che dovrà:

- garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/disservizi.

In caso di sua sostituzione l'Operatore economico dovrà darne tempestivamente comunicazione.

La Stazione appaltante nominerà il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in conformità al combinato disposto dell'art. 31, c. 5, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e par. 10.2, Linee Guida ANAC n. 3 (Det. 11.10.2017, n. 1007).

La ditta dovrà verificare il possesso da parte degli esercizi convenzionati delle autorizzazioni e licenze di legge. La ditta stessa è responsabile della corretta osservanza da parte degli esercenti di tutte le condizioni del presente bando delle quali si fa garante. La CTP S.P.A. è soggetto terzo ed estraneo al contratto intercorrente tra ditta aggiudicataria ed i pubblici esercizi, per cui nessun onere né responsabilità è imputabile alla CTP S.p.A. derivante dal loro rapporto contrattuale, ivi compresi i danni che potrebbero conseguire da inosservanza di obblighi giuridici e contrattuali facenti carico direttamente al gestore dei punti ristoro e/o al personale da lui dipendente.

I danni derivanti da inosservanze di prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene, sanitarie, ecc., vigenti negli esercizi commerciali, di cui venisse richiesto il risarcimento alla CTP S.p.A., saranno, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 10 ASSICURAZIONE

La Ditta aggiudicataria deve essere provvista delle seguenti polizze assicurative

- Responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a € 5.000.000 per ogni sinistro con il limite di € 2.000.000 per ogni persona e di € 1.000.000 per danni a cose, legati all'utilizzo di buoni pasto;
- a copertura dei rischi "in itinere" con un massimale non inferiore a € 100.000 in caso di morte per persona e non inferiore a € 100.000 in caso di invalidità permanente, legati all'utilizzo dei buoni pasto.

Art. 11 PENALI CONTRATTUALI

11.1. Difformità nella consegna e ricarica delle card

- a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna delle card, indicati nell'art 8 del presente capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla CTP spa una penale pari a 300,00 (trecento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
- b) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di ricarica dei Buoni pasto come indicati nell'art 3.4 del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla CTP una penale pari al 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.
- c) Nel caso di difformità rispetto alle indicazioni fornite dall'Amministrazione nella Richiesta di Approvvigionamento (art.3.4 del presente Cap.), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla CTP Spa una penale pari a 200,00 (duecento/00), salvo il risarcimento del maggior danno, per ogni giorno lavorativo a partire dalla comunicazione della irregolarità rilevata dalla CTP e fino alla risoluzione della predetta difformità.

11.4 Difformità relative al convenzionamento

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla sostituzione di Esercizi convenzionati rispetto ai termini e alle condizioni indicati all'art. 6 il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla CTP una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.

7

11.5 Difformità riscontrate in fase di controllo

- a) Nel caso in cui, l'esito dei controlli effettuati sugli esercizi convenzionati evidenzia una difformità agli standard definiti nella procedura di gara il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla CTP la seguente penale:
- In caso di mancata accettazione del Buono Pasto a seguito di consumazione di prodotti alimentari acquistabili quali sostitutivi del pasto, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla CTP una penale pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
- b) Nel caso in cui, dai controlli effettuati dall'Organismo di controllo emerga una non conformità per il mancato rispetto degli impegni presi in fase di gara e relativi al rispetto della percentuale di commissione e ai termini di pagamento verso gli esercenti il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla CTP la seguente penale:
- Nel caso in cui, all'esito dei controlli effettuati relativi alla disponibilità dei Progetti tecnici eventualmente offerti in sede di gara si evidenzia una non conformità rispetto alle caratteristiche offerte in gara, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla CTP una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00).

11.6 Modalità di applicazione delle penali

L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, si procederà ad applicare le penali.

Per l'applicazione delle penali verrà emessa apposita fattura per il cui pagamento si agirà mediante compensazione fra dare o avere direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla cauzione definitiva.

E' fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito oltre alle penali predette. Nel caso in cui l'importo totale delle penali supera il 10% dell'importo della fornitura, la CTP SpA si riserva di risolvere il contratto/ affidamento fornitura.

Art. 12 LIQUIDAZIONE FATTURE

La liquidazione delle fatture, previa verifica tecnico/amministrativa positiva e acquisizione, a cura della CTP, di D.U.R.C. regolare, in corso di validità, e dei dati inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., sarà predisposta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle stesse.

La fattura emessa e regolarmente accettata sarà soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti ("Split payment"), di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/72.

Pertanto, la fattura dovrà essere emessa con IVA esposta e contenere la seguente indicazione o una ad essa equivalente:

"Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti, ex art. 17-ter del D.P.R. 633/72".

Per eventuali ritardi nei pagamenti, la CTP S.p.A. potrà riconoscere esclusivamente gli interessi moratori, al tasso legale, calcolati dalla scadenza dei pagamenti. Eventuali contestazioni sospenderanno così il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere. In tal caso alla ditta non spetteranno interessi per il ritardato pagamento.

Art. 13 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta aggiudicataria si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il codice CIG da inserire in ogni fattura e transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto è quello indicato nel frontespizio.

Art. 14 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Il Fornitore assume ogni responsabilità civile e penale per:

- 1) infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti della CTP SpA od a terze persone verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce all'interno delle dipendenze aziendali; il fornitore è altresì responsabile nel caso di infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti della CTP SpA o a terze persone verificatisi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti.
- 2) eventuali danni a cose di proprietà della CTP SpA o di terzi verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce all'interno delle dipendenze aziendali; il fornitore è altresì responsabile di eventuali danni a cose di proprietà della CTP SpA o di terzi verificatisi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti.
- 3) La CTP SpA è inoltre manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata stipula da parte del Fornitore di adeguata copertura assicurativa e/o della sua mancata attivazione e/o della sua inoperatività qualunque ne sia il motivo e/o da carenze per franchigie o scoperti delle coperture assicurative medesime.

Art. 15 DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata qualsiasi procedura di subappalto da parte della ditta aggiudicataria. L'eventuale violazione di tale specifico divieto produrrà "ipso iure" la risoluzione d'ogni vincolo contrattuale.

Alla ditta aggiudicataria è altresì inibito di cedere, sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte il contratto e il relativo credito ad altra Impresa. In caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e, come tale, priva di effetto nei rapporti con la CTP, ferma la facoltà di quest'ultima di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo con il diritto di rifusione di ogni eventuale danno.

Art. 16 SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, registrazione, copie, ecc.) sono previste a carico della ditta aggiudicataria. Il contratto, tuttavia, sarà assoggettato a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 17 CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE


Ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto o comunque correlata a qualsiasi titolo al contratto stesso, dovrà essere preventivamente devoluta all'organismo di mediazione della Camera di Commercio di Taranto iscritta al R.O.C. del Ministero della Giustizia. In caso di prosieguo della controversia foro competente sarà quello di Taranto.

Art. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.LGS. n° 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese sono dalla C T P trattati per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti della legge stessa. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la C T P in persona del legale rappresentante, l'Amministratore Unico Avv. Egidio Albanese, il quale ha nominato il responsabile del trattamento dei dati personale (DPO), contattabile all'indirizzo mail: dirigentemovimento@pec.ctptaranto.eu.

DFM

Il RUP
Dott. Giuseppe Portulano



L'Amministratore Unico
Avv. Egidio ALBANESE

